



REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE DEL
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO
FEDERICO RE
PROMOSSO E GESTITO DA **GESTI-RE S.p.A.**

*Il presente regolamento si compone di tre parti:
a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento
Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore*

INDICE

PARTE A SCHEDA IDENTIFICATIVA

PARTE B CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 1. Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche dei fondi**
 - 1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo
 - 1.2 Parte relativa a tutti i fondi
- 2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione**
- 3. Regime delle spese**
 - 3.1 Spese a carico del fondo
 - 3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti
 - 3.3 Spese a carico della SGR

PARTE C MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

- I** Partecipazione ai Fondi
- II** Quote e certificati di partecipazione
- III** Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti
- IV** Spese a carico della SGR
- V** Valore unitario della quota e sua pubblicazione
- VI** Rimborso delle quote
- VII** Modifiche al Regolamento
- VIII** Liquidazione del Fondo

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

PARTE A - SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente regolamento si compone di tre parti:

*a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento
Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore*

Denominazione tipologia e durata dei fondi

Fondo comune d'investimento aperto armonizzato:

- **FEDERICO RE**

La durata del fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga con delibera del Consiglio di Amministrazione della società di gestione da assumersi almeno 2 anni prima della scadenza.

Società di gestione del risparmio

GESTIRE SGR S.p.A autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al n. 31 dell'Albo delle Società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs 58/98, con sede in Milano, Via Turati, 9.

Indirizzo del sito internet della Società: www.gesti-re.it

Banca depositaria

Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane iscritta al n. 5000.5 dell'albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d'Italia, con sede in Milano, Corso Europa 18, e sito internet www.icbpi.it.

Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi sono espletate presso la sede operativa della Banca Depositaria in Milano, Corso Sempione 55. I prospetti contabili dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la medesima sede di cui sopra.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il **valore unitario della quota**, espresso in euro, è determinato giornalmente, tranne nei giorni di chiusura della Borsa nazionale e nei giorni di festività nazionali quand'anche la Borsa italiana sia aperta e pubblicato con la medesima cadenza sul quotidiano "Il sole 24 ore" oppure sul quotidiano "MF".

Sui medesimi quotidiani è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.

PARTE B – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento

Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO

1.1. Parte specifica relativa a ciascun Fondo

FEDERICO RE

1. **Scopo:** E' un Fondo flessibile che mira alla crescita del capitale conferito privilegiando la continuità dei risultati nel tempo e la realizzazione di rendimenti assoluti non strettamente correlati all'andamento dei mercati azionari e obbligazionari. Obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento medio annuo pari al rendimento dell'indice MTS BOT + 2%. Il Fondo presenta un orizzonte temporale di medio/lungo periodo e, per la natura delle attività detenute, un livello di rischio medio.
2. **Oggetto:** il Fondo effettua investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria. In tale contesto, è possibile l'investimento in parti di OICR (nei limiti di cui al successivo punto 1.2.1), l'utilizzo di strumenti derivati (nei limiti di cui al successivo punto 1.2.2), l'utilizzo di depositi bancari (nei limiti di cui al successivo punto 1.2.3).
3. **Politica di investimento:** la selezione degli investimenti è basata sulle aspettative macro-microeconomiche di breve periodo. Il Fondo viene ripartito tra le tre diverse classi di attività: azioni, obbligazioni e liquidità. La quota investita in ciascuna delle tre classi può variare dallo 0% al 100% a seconda delle condizioni dei mercati finanziari. L'esposizione al mercato azionario e la duration per la componente obbligazionaria, possono assumere valori negativi nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per la parte obbligazionaria il portafoglio viene costruito miscelando opportunamente titoli governativi, inclusi quelli dei paesi emergenti, e obbligazioni societarie.
Possono venire usate tutte le tecniche di copertura dei rischi utilizzando opzioni, futures, cambi a termine ed altri strumenti derivati.
Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale. Nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera viene tenuto conto del criterio di

ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio che potrà essere gestito attivamente.

Il Fondo potrà porre in essere strategie di parziale o totale copertura del rischio di cambio

Gli emittenti possono essere: per la componente obbligazionaria e monetaria, emittenti sovrani, di organismi internazionali e di tipo societario. Per le azioni, emittenti a piccola, media e grande capitalizzazione con prospettive di crescita.

1.2 Parte relativa a tutti i Fondi

1. Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito:
 - in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni;
 - in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da un Paese aderente all'O.C.S.E, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
 - in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) armonizzati sino al 100% del totale della attività del fondo e nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa. Gli organismi d'investimento collettivo possono anche essere promossi e/o gestiti dalla SGR o da altre SGR del gruppo della SGR (OICR collegati);
 - in OICR non armonizzati nei limiti consentiti dalla normativa e comunque non oltre il 30% del totale delle attività del Fondo.
2. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni - allo scopo di:
 - A) coprire i rischi di mercato (azionario, di interesse, di cambio) e di credito eventualmente presenti nel portafoglio del Fondo;
 - B) realizzare una efficiente gestione del Fondo. In tale ambito, rientra, ad esempio, l'utilizzo di strumenti derivati per assumere o modificare in tempi rapidi o a costi più contenuti la composizione desiderata del portafoglio del Fondo, mantenendo un profilo di rischio equivalente ad un investimento alternativo nel sottostante. A questo riguardo, a fronte degli impegni rivenienti dalle operazioni finanziarie che superano il 40 per cento del valore complessivo netto del Fondo, nel patrimonio dello stesso devono esistere, per un ammontare pari all'eccedenza e per tutta la durata delle operazioni, alternativamente:
 - 1) i titoli o le altre attività che il Fondo si è impegnato a consegnare;
 - 2) i titoli o le altre attività idonee a generare i flussi di cassa ceduti nell'ambito dei contratti derivati aventi ad oggetto tassi, indici o valute;
 - 3) disponibilità liquide o titoli di sicura liquidabilità il cui valore corrente sia almeno equivalente a quello degli impegni assunti.

3. È possibile l'investimento in depositi bancari nei limiti consentiti dalla normativa e comunque non oltre il 20% del totale delle attività.
4. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento dei Fondi e indicati nel presente Regolamento.
5. Valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.
6. Resta comunque ferma la possibilità di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela degli interessi dei partecipanti.
7. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima sulla base dei tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione.
8. Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio.

2 Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

1. I Fondi sono del tipo ad accumulazione. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

3 Regime delle spese

3.1 Spese a carico del Fondo

1. Le spese a carico del Fondo sono qui di seguito elencate:
 - provvigione di gestione a favore della Società di Gestione, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo e prelevata mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello di calcolo nella misura di seguito indicata:

Fondo	Commissione di gestione	
FEDERICO RE	0,125% mensile	1,5% annua

- provvigione di incentivo, è dovuta una provvigione pari al 20% della differenza tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'obiettivo di rendimento del fondo, fissato nella misura di MTS BOT + 2%. La provvigione di incentivo viene liquidata al termine di ogni anno solare sulla base del confronto sui 12 mesi precedenti. All'interno dell'anno solare, la provvigione di incentivo è calcolata giornalmente confrontando la variazione del valore unitario della quota dal 1 gennaio con la variazione del corrispondente parametro di riferimento nel medesimo lasso temporale ed è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Giornalmente, l'ammontare della provvigione di incentivo non potrà eccedere l'ammontare della relativa provvigione di gestione. Ai fini del computo della provvigione variabile eventuali errori di calcolo del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.
- compenso riconosciuto alla Banca depositaria per l'incarico svolto è calcolato giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo e viene prelevato trimestralmente dalle disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello di calcolo nella misura di seguito indicata;

Fondo	Compenso B.ca Depositaria
FEDERICO RE	0,12 % su base annua con un minimo annuale di 20.000 euro

2. Altri oneri:

- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari ivi compresi gli oneri connessi per il regolamento delle operazioni, nonché eventuali oneri addebitati da intermediari abilitati, banche o società di servizi esterni per il trasferimento titoli e/o regolamento delle operazioni in strumenti finanziari;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli

derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;

- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza;
 - spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
 - gli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);
 - spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
 - oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
 - il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei Paesi diversi dall'Italia.
3. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla Società di Gestione mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

1. Commissioni di sottoscrizione: le sottoscrizioni ed i rimborsi di quote dei Fondi non sono gravate da commissioni, fatta eccezione per le sottoscrizioni effettuate nell'ambito dell'offerta fuori sede tramite i Promotori Finanziari come di seguito indicato:

SCAGLIONI DI INVESTIMENTO (EURO)		PERCENTUALI	COMMISSIONI (EURO)	
			MIN	MAX
-	10.000	3%	-	300
10.001	20.000	2,50%	250	500
20.001	50.000	2%	400	1.000
50.001	100.000	1,50%	750	1.500
100.001	250.000	1%	1.000	2.500
oltre 250.000		0,50%	1.250	

Più precisamente, per quanto riguarda le sottoscrizioni mediante versamento in un'unica soluzione, si applicano le commissioni di cui alla tabella citata, in relazione allo scaglione di appartenenza del controvalore sottoscritto dall'investitore.

Non sono presenti commissioni di rimborso.

2. La Società Promotrice ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - diritto fisso di 5 Euro su ogni versamento in unica soluzione nonché sulle operazioni di passaggio tra Fondi;
 - le imposte e tasse eventualmente dovute, in base alla normativa vigente, in relazione alla effettuazione

delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e passaggio tra Fondi, alle comunicazioni di conferma dell'investimento e del disinvestimento.

3. E' previsto un diritto fisso pari a 25 Euro in favore della Banca Depositaria, per l'emissione del certificato al portatore o nominativo (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), per la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché per il loro frazionamento o raggruppamento. Rimangono a carico del sottoscrittore gli oneri connessi alla spedizione del certificato materiale e quelli connessi all'assicurazione del medesimo volta a garantirne un sicuro trasferimento. Tali oneri sono limitati alla copertura delle spese effettivamente sostenute che saranno di volta in volta comunicate all'interessato.
4. Gli importi inerenti i diritti fissi di cui sopra possono essere aggiornati ogni anno sulla base della

variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.3 Spese a carico della SGR

1. Nell'ambito delle rispettive competenze sono a carico della Società di Gestione tutte le spese che non sono specificamente indicate come a carico dei fondi o dei singoli partecipanti.

PARTE C – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il presente regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento

Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle

quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene mediante:
 - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 1.000 euro;
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione,

ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della banca depositaria.

5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
6. La sottoscrizione della quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere alla banca depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.

2. La banca depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal quarto giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non

superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15.00.

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
In particolare:
 - In caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo e/o a 200.000 euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi: il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al decimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.
8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - contante;
 - bonifico;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quanto determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio

- del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
 3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.